REGOLAMENTO (CEE) N. 804/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 137/79 relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 27 e 396,

considerando che il regolamento (CEE) n. 137/79 [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3415/85 [2], stabilisce, fra l'altro, che le navi immatricolate e/o registrate nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla non sono considerate come navi degli stati membri e non possono fruire del rilascio di blocchetti di formulari T2M ;

considerando che occorre meglio precisare il campo d'applicazione di questa disposizione, tenuto conto della definizione della nozione di « prodotti originari » e dei metodi di cooperazione amministrativa applicabili tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie ;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 137/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 137/79 è modificato dal testo seguente :

« 1. Per l'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, le navi iscritte, a titolo permanente, ai registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base"), delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla non sono considerate come navi degli stati membri.

2. Le autorità doganali del porto d'immatricolazione o di armamento di una nave da pesca iscritta, a titolo permanente, ai registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base") delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla non possono rilasciare a tali navi blocchetti di formulari T2M ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 324 del 5. 12. 1985, pag. 12.